

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **105/1988** (ECLI:IT:COST:1988:105)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **14/01/1988**

Deposito del **26/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **10/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10284**

Atti decisi:

N. 105

## ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 del d.l.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Assistenza malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1983 dal Pretore di Palestrina, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza in data 19 novembre 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (Assistenza malattia per i lavoratori in agricoltura), nella parte in cui subordinano il riconoscimento del diritto alla prestazione di malattia per i lavoratori agricoli all'esecuzione di lavoro per più di 51 giornate all'anno, così assoggettandoli a diverso trattamento rispetto ai lavoratori dell'industria per i quali il diritto stesso è riconosciuto fin dall'inizio del rapporto di lavoro;

che in tali termini, identica questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 3 giugno 1970 n. 87 e che l'ordinanza di rimessione non solleva nuovi o diversi profili di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, sollevata dal Pretore di Palestrina in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*